



CITTÀ DI
ASSISI
SERAPHICA CIVITAS

SINDACO

UFFICIO PARCO E AMBIENTE



Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l'Educazione,
la Scienza e la Cultura



Assisi, Basilica di San
Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

ORDINANZA N. 36 del 20-02-2025

Oggetto: MISURE PREVENTIVE CONTRO LE ZANZARE (AEDES ALBOPICTUS, CULEX PIPIENS E ANOPHELES) E LE MALATTIE TRASMESSE DA VETTORE - ANNO 2025.

IL SINDACO f.f.

VISTA e richiamata la proposta dell'Ufficio Parco e Ambiente del 19.02.2025 che se pur non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO dover condividere i contenuti del suddetto documento istruttorio;

VISTO l'art. 50 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267;

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 1 di Marzo 2025 ed il 30 Novembre 2025

- 1) A tutti i cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, ecc..., e a coloro che gestiscono attività di ricezione turistica quali camping, alberghi, agriturismi e assimilati, e attività di ristorazione con aree all'aperto di:
 - a) non abbandonare negli spazi pubblici e privati, compresi terrazzi e balconi, contenitori di qualsiasi natura e dimensione (barattoli, secchi, bidoni, sottovasi, vasche) nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;
 - b) di eliminare negli orti, nei giardini, nei cantieri, qualsiasi prolungata raccolta di acqua in contenitori non abbandonati ma sotto il controllo di chi ne ha proprietà o l'uso effettivo (annaffiatori, secchi, sottovasi, bidoni o altro materiale per le attività lavorative), svuotando l'acqua e mantenendo i contenitori al riparo dalle piogge;
 - c) prosciugare completamente le piscine non in esercizio e le fontane, o in alternativa eseguirvi adeguati trattamenti larvicidi oppure immettervi pesci larvivori. Qualora le piscine vengano ricoperte con teli è necessario svuotare settimanalmente l'acqua accumulatasi;
 - d) trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l'agricoltura. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta. Il trattamento contro le larve di zanzara può essere eseguito direttamente da parte degli stessi proprietari o utilizzatori degli spazi oppure avvalendosi di imprese di disinfestazione; a tal proposito dovrà essere conservata la documentazione attestante l'avvenuto

trattamento o il documento di acquisto dei prodotti utilizzati autonomamente.

- 2) A tutti gli amministratori di condomini di comunicare entro il 30 marzo 2025, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria1, via e-mail aslumbria1@postacert.umbria.it, l'elenco dei condomini da loro amministrati, specificando per quali sia stato necessario attivare un programma di trattamenti contro le larve di zanzare, il nominativo della ditta di disinfestazione che effettua gli interventi ed il prodotto utilizzato. Il trattamento può essere effettuato anche autonomamente.
- 3) Ai gestori di depositi, anche temporanei, di pneumatici per attività di riparazione, generazione e vendita e ai detentori di pneumatici in generale, di:
 - a) provvedere nel caso di impossibilità di procedere ad una idonea copertura degli pneumatici, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
 - b) comunicare, in questo caso, almeno 48 ore prima dell'intervento, la data del trattamento di disinfestazione, nonché il tipo di sostanza utilizzata, al Servizio Controllo Organismi Infestanti del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria1, via e-mail aslumbria1@postacert.umbria.it, che provvederà ai controlli necessari;
- 4) Ai proprietari e responsabili di attività di rottamazione ed in genere di stoccaggio di materiali di recupero e di smaltimento di rifiuti di:
 - a) adottare tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua;
 - b) provvedere nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, alla disinfestazione dei potenziali focolai larvali ogni 15 giorni;
- 5) A coloro che gestiscono allevamenti di equini e allevamenti avicoli di svuotare completamente ogni 2-3 giorni le vasche utilizzate come abbeveratoio per gli animali e trattare con prodotti larvicidi oltre che pozzetti, scarichi pluviali e tombini in genere, scoline, fossi irrigui, ecc... ; i trattamenti possono essere effettuati da Ditte specializzate oppure in proprio;

AVVERTE

che:

- a) la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;
- b) la mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00, ai sensi dell' art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.
- c) avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso all' Albo Pretorio comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione

DISPONE

che:

- a) l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori sono demandate al Corpo di Polizia Locale, al Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 1 – U.O.C. ISP-Servizio Controllo Organismi Infestanti – nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- b) la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e tramite riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o dagli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate;
- c) la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata.

DISPONE INOLTRE

che

- a) la presente Ordinanza venga trasmessa a:
 - Comando di Polizia Locale – sede;
 - Personale Ispettivo del Dipartimento di Prevenzione della Azienda USL Umbria 1 – U.O.C. ISP - Servizio Controllo Organismi Infestanti;
 - Carabinieri Forestali di Assisi;
 - Carabinieri di Assisi;
 - Polizia di Stato – Commissariato di Assisi.
- b) il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio, assicurandone massima diffusione con la pubblicazione per un periodo di giorni trenta;
- c) la presente ordinanza sia adeguatamente pubblicizzata tramite affissione di manifesti e data informazione mediante il sito internet comunale.

INFORMA

Che

la USL Umbria 1 aggiorna il portale informativo, PODIS (Portale Disinfestazione), www.portaledisinfestazione.org attraverso il quale i cittadini interessati possono reperire informazioni importanti nel merito, il portale può essere raggiunto dal link indicato nel sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente cercando "Interventi di derattizzazione e disinfestazione" ove può essere visionata anche la presente ordinanza.

Per qualsiasi informazione contattare Ufficio Parco e Ambiente – Comune di Assisi 075 – 8138417 / 8138429

IL SINDACO f.f.
Valter Stoppini

(Documento Firmato Digitalmente)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e ss.mm.ii